

ALLEGATO 1
DD DP021/131/2017



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali
e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 - articolo 32)

MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura: 8.1 *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*

Intervento: 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate



INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE	2
1.1 Descrizione del tipo di intervento	2
1.2 Azioni sovvenzionabili	2
1.3. COSTI AMMISSIBILI	3
1.4. Ambito territoriale di applicazione	3
2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO	3
2.1 Soggetti che possono presentare domanda di sostegno	3
2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità	4
2.3. Condizioni oggettive di ammissibilità	4
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	5
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA	6
5. PROFILI FINANZIARI	8
5.1. Dotazione finanziaria (<i>Budget</i>)	8
5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	8
5.3 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	9
5.4 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	9
6. DOMANDA DI SOSTEGNO	9
6.1 Modalità e termini per la presentazione DELLA DOMANDA	9
6.2 Documentazione da allegare alla domanda	10
7. PROCESSO VALUTATIVO	13
7.1. Criteri di selezione e punteggi	13
8. FASI DEL PROCEDIMENTO	15
8.1. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	15
8.2. Ricevibilità delle istanze	15
8.3. Ammissibilità delle istanze	15
8.4. Errori palesi	16
8.5. Valutazione di Merito	17
8.6. Approvazione delle graduatorie	17
8.7. Concessione dei benefici	17
9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
9.1. Avvio dei lavori	18
9.2. Termini per l'esecuzione dei lavori	19
9.3. Varianti	19
9.4. Proroghe	21
10. DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL	21
10.1 Modalità e termini di presentazione	21
10.2. Documentazione da allegare	22
10.3. Istruttoria delle domande di pagamento	24
11. DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI PER MANUTENZIONE E MANCATO REDDITO	26
12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	26
13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	26
14. SANZIONI	27
15. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	28
16. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	29
17. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	29
18. RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTI	32
19. IL SISTEMA DI CONTROLLO	32
20. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI	33
21. RIFERIMENTI E CONTATTI	33
22. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO	33
23. ALLEGATI	35
ALLEGATO 1. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI	35
ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO	38
ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	39
ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS	41



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

1. La tipologia di intervento sostiene la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune.
2. L'imboschimento, infatti, favorisce la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio della CO₂.
3. L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie; tali interventi comprendono anche l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.
4. La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:
 - A) Impianti da arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo);
 - B) Impianti arboreo con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni (ciclo breve);
 - C) Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni.
5. Gli interventi di cui alle lettere A) e B) del comma 4 sono attivati esclusivamente per il proseguimento degli impegni assunti (c.d. trascinamenti) con la misura ex 221 della programmazione 2007-2013.
6. Per il periodo di programmazione 2014-2020 è sviluppata ex novo solo la tipologia di intervento C "Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)".
7. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

1. Il sostegno previsto dall'art. 22 del Reg. 1305/13 si sostanzia in:
 - a) contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto, comprensivo delle spese di progettazione e direzione lavori;
 - b) premio annuale per gli interventi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni, decorrente dall'anno immediatamente successivo a quello nel quale è ultimato l'impianto;
 - c) premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo.
2. Rispetto alle tipologie di sostegno previste valgono le seguenti eccezioni:
 - a) il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto;
 - b) nel caso dei terreni demaniali, il sostegno è concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune, così come previsto dall'art. 22 comma 1 del Reg. 1305/2013.
3. È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
4. Sia nella fase di progettazione sia in fase di realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.



1.3. COSTI AMMISSIBILI

1. Nell'ambito del contributo in conto capitale per i costi di impianto sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 - a) spese relative all'acquisto del materiale di impianto, eccettuati i costi inerenti la micorrizzazione delle piantine: il costo di queste è riconosciuto nei limiti del prezzo dei materiali di impianto non micorrizzati;
 - b) spese relative ai lavori di impianto;
 - c) altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto;
 - d) spese generali (a fattura) relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale e dei lavori, nel limite del 6% dei costi di impianto.
2. Il premio annuale per gli interventi di manutenzione copre i costi di seguito elencati:
 - a) risarcimento delle fallanze;
 - b) operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento;
 - c) interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche.
3. Il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo compensa il mancato guadagno derivante dalla riconversione del terreno agricolo a bosco.
4. Per la determinazione dei costi di impianto e di mantenimento dell'imboschimento sono utilizzati i "costi standard" previsti nella scheda di Sottomisura, da giustificarsi mediante redazione di computi metrici estimativi elaborati in conformità al prezzario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 6.04.2017.
5. I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento, che dovranno essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da allegare alla domanda di pagamento per i premi di cui ai commi 2 e 3.
6. Le norme tecniche di dettaglio relative agli investimenti ammissibili a finanziamento e le disposizioni inerenti la stima preventiva dei relativi costi sono contenute nell'Allegato 1.
7. La spesa ammissibile corrisponde in ogni caso all'importo dei costi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria, o di quelli realizzati in sede di affidamento dei lavori ove complessivamente più favorevoli, effettivamente sostenuti dal Beneficiario.

1.4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo, limitatamente alle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (*"Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA 2005*).

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO

1. I beneficiari del sostegno sono:
 - a) soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
 - b) soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni.
 - c) soggetti giuridici misti pubblico-privati.



2. Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino l'esistenza e vigenza di titoli giuridici abilitanti alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate.
- a) Il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 2.1.
 - b) Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale o la non corrispondenza degli stessi con i dati riportati nella domanda di sostegno comportano la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio.
 - c) Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione per la quale è richiesto il sostegno, alla cui apertura deve provvedere prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.
 - d) Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento.
 - e) I Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3.
 - f) Il richiedente non deve essere "Impresa in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02;
 - g) Il richiedente non deve essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)) (*Impegno Deggendorf*).

2.3. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto della Domanda di Sostegno proposti devono presentare, per poter accedere al finanziamento richiesto, i requisiti di seguito elencati.
- a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle zone specificamente vocate come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi (*"Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo"* – Regione Abruzzo/ARSSA 2005).
 - b) Tutti gli investimenti richiesti dal singolo richiedente devono essere ricompresi in una sola domanda di sostegno.
 - c) Devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli non classificati bosco come da definizione di cui all'art. 3 della L.R. 3/2014.
 - d) Non devono interessare i terreni classificati castagneto da frutto, tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata di cui al c. 4 all'art. 3 della L.R. 3/2014.
 - e) Non devono interessare superfici a prato permanente, prato-pascolo, pascolo, praterie di vetta, superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.



- f) La superficie minima oggetto di impianto deve essere pari almeno ad ettari 1.00.00 in unico appezzamento.
- g) La superficie massima oggetto di impianto nell'ambito della singola domanda è pari ad ettari 15.00.00. La superficie del singolo appezzamento non può tuttavia essere superiore ad ettari 10.00.00.
- h) Per la realizzazione dell'impianto sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali di impianto prodotti in conformità al Decreto Legislativo 386/2003 in materia di Materiali Forestali di Moltiplicazione, come da disposizioni di cui al TITOLO VII "Attività selvicolturali e tutela dei boschi e dei pascoli" – Capo IV "Materiale forestale di moltiplicazione" della L.R. n. 3/2014.
- i) Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.
- j) Gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito. Ai medesimi si applicano le disposizioni regionali in materia Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).
- k) Nel caso in cui per le superfici oggetto di intervento non sia vigente un piano di gestione forestale come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è dimostrata mediante presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati.
- l) Devono riguardare esclusivamente investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi ai sensi di qualunque norma o provvedimento comunitario, statale o regionale.
- m) Il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, secondo le disposizioni di cui alle "Linee Guida operative per l'avvio di attuazione del PSR 2014-2020" deve essere superiore alla soglia minima di idoneità. Tale soglia è determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo "Criteri di selezione e punteggi".

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Ai fini dei principi sull'ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Avviso si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
2. Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:
 - a) le spese sostenute per interventi decisi dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall'AdG medesima;
 - b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
 - c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 6% (seipercento) dell'importo dell'investimento al netto dell'IVA, sostenute per: il



pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l'acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.

3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del presente Avviso:

- a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
- b) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- c) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
- d) le spese sostenute per l'acquisto di terreni;
- e) le spese per l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
- f) le spese per investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
- g) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- i) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati, dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse ove approvati e vigenti;
- j) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- k) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.1.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.1.
2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità di dettagliate nei commi seguenti.
4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:
 - a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
 - c) il prezzo netto;



- d) i termini di pagamento;
 - e) i tempi di consegna.
5. Qualora il criterio di scelta non sia il prezzo più basso, la scelta del fornitore è illustrata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
 6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione e documentazione nella relazione di cui al precedente c. 5.
 7. L'acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.
 8. Nell'acquisizione dei beni materiali è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard".
 9. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute in prezzari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.
 10. Per quanto disposto al precedente c. 8 sia gli Enti pubblici sia le imprese private beneficiarie delle misure del PSR 2014/2020 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi sono tenuti a far riferimento:
 - a) al "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 150 del 6.04.2017;
 - b) per le voci di spesa non contemplate nel Prezzario di cui alla lettera a) e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" approvato con DGR 715 del 15/11/2016 (BURAT n. 10 Ord. Del 08.03.2017). Nell'ambito del presente Avviso, per le domande presentate da richiedenti non ascrivibili alla categoria degli Enti pubblici all'importo complessivo dei lavori dovrà essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - c) ad elenchi di "costi standard", nella misura in cui gli stessi possono essere utilizzati ai sensi delle normative vigenti in materia.
 11. L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari sopra indicati: non è ammesso apportare alle opere oggetto di intervento modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le voci dei prezzari, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.
 12. L'analisi di cui al comma 11 è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà fare riferimento al vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.
 13. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché dai soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure



d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91 S.O.

14. I richiedenti non tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti di cui al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50, utilizzando il computo metrico di progetto sono tenuti a richiedere ad almeno tre ditte in concorrenza fra di loro appositi preventivi nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:
 - a) il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
 - b) l'importo netto;
 - c) i termini di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori ultimati.
15. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
16. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
17. Per le spese riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo entro il quale le medesime sono riconosciute, la congruità è dimostrata mediante produzione di preventivi forniti da almeno tre diversi professionisti relativi agli onorari da corrisponderci.
18. Dall'adempimento di cui al comma 16 sono esonerati i soggetti per i quali sussiste l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
19. I soggetti di cui al comma 17 sono tenuti a produrre in sede di presentazione della Domanda di Sostegno specifica dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
20. Nell'ambito del presente Avviso non sono ammissibili a finanziamento forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro.
21. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.
22. Anche nella realizzazione di opere a misura è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard".

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente Avviso dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2007/2014 è pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), di cui € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) a carico del FEASR.

5.2. ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'investimento.



2. Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per un importo massimo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ettaro.
3. Il premio annuo da corrispondersi per la manutenzione degli impianti è così stabilito:
 - a) per i primi due anni successivi all'impianto: € 600/ha all'anno;
 - b) per gli anni dal terzo al quinto: € 480/ha all'anno;
 - c) per gli anni dal sesto al dodicesimo: € 360/ha all'anno.
4. Il premio per compensare le perdite di reddito dovute alla realizzazione dell'imboschimento, è fissato in € 700 per ettaro all'anno.
5. Il diritto alla corresponsione dei premi di cui ai commi 3 e 4 decorre dall'anno successivo a quello nel quale è disposta la liquidazione del contributo per le spese di impianto di cui al comma 2.
6. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto di cui al comma 2.
7. Per i terreni demaniali il sostegno è concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune (Reg. 1305/2013, art. 22, comma 1).
8. Limitatamente ai costi di cui al comma 2 è erogato l'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.
9. I premi di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti in proporzione agli introiti derivanti dalle entrate derivanti dalla realizzazione dell'investimento. A tal fine il beneficiario produce, in sede di richiesta del premio annuale, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'entità dei medesimi riferita all'annualità cui si riferisce la domanda di pagamento. Tale dichiarazione è resa anche nel caso non siano stati realizzati introiti.

5.3 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l'adesione alla Sottomisura.
2. Nella domanda di sostegno non può essere prevista una superficie di impianto inferiore ad ettari 1.00.00 costituenti un unico corpo.
3. Per ogni domanda presentata è ammessa una superficie massima di imboscamento pari a ettari 15.00.00, con estensione del singolo lotto accorpato pari ad un massimo di ettari 10.00.00.
4. La spesa eccedente l'importo massimo ammissibile a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

5.4 CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

1. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata". A tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.



2. Ai sensi di quanto disposto nelle “*Linee Guida per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020*”, la domanda di sostegno è presentata entro 90 (novanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) della Determinazione Dirigenziale con la quale è disposta l'apertura dei termini per la presentazione della Domanda.
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità
6. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno è allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata.
 - A. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.
 - B. Documentazione attestante, rispetto alle particelle o ai manufatti interessati dagli interventi il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.
 - In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, è prodotta apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.
 - I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione.
 - Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente Avviso, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi, pertanto le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione non sono ammesse a finanziamento.
 - Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
 - C. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia. Il progetto deve essere sempre composto dagli elaborati di seguito elencati, firmati dal progettista e sottoscritti per presa visione dal richiedente.
 - C.a) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.
 - Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai Criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.



- Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
 - Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
 - Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
 - Inquadramento geo-pedologico.
 - Caratteri morfologici e dati topografici.
 - Vegetazione.
 - Obiettivi dell'intervento.
 - Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
 - Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
 - Particolari costruttivi delle opere previste.
 - Elementi oggettivi utili per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.
- C.b). Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- C.c). Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.
- C.d). Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.
- C.f). Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.
- C.g). Piano di coltura e conservazione degli impianti e delle opere accessorie, nel quale sono descritte e dettagliate per ogni singolo anno di impegno le operazioni alla cui esecuzione il beneficiario è tenuto al fine di garantire la riuscita dell'intervento, con computo metrico estimativo relativo alle cure colturali da effettuarsi nei primi cinque anni dall'impianto.
- C.h) Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
- D. Estratto del Piano di Gestione Silvo-Pastorale, ove vigente, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- E. Nel caso in cui il Piano di cui alla lettera D. risulti non essere esistente e vigente, Piano di Imboschimento delle superfici in possesso del richiedente, nel quale sia compiutamente rappresentata l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato, dal quale risulti che gli interventi previsti in esso sono conformi ai principi di gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- F. Estratto del Piano di Gestione del SIC o della ZPS, ove esistente, o delle Misure Minime di Conservazione vigenti, dal quale sia possibile rilevare la compatibilità con il medesimo delle operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.



- G. Preventivi forniti da almeno tre ditte in concorrenza fra di loro relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto (*eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016*).
- H. Preventivi forniti da almeno tre diversi professionisti relativi agli onorari da corrispondersi per le spese di progettazione e direzione lavori (*eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016*).
- L. Dichiarazione di cui all'Allegato 3, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.
- M. Dichiarazione "Pantouflage – Revolving Doors" come da Allegato 4.
- N. Documentazione attestante l'adesione a sistemi di certificazione forestale.
2. Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno, oltre alla documentazione di cui al comma 1., la documentazione aggiuntiva, in formato elettronico, di seguito elencata:
- Atto di nomina del RUP;
 - Atto di incarico per la progettazione;
 - Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente.
3. I **soggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovranno produrre in copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000:
- Atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
 - delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
 - atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
4. I soggetti che presentano la domanda in forma aggregata al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui al comma 1 e ai commi 2 e 3 ove pertinente, dovranno produrre in copia resa conforme ai sensi del DPR 445/2000 dell'atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.
5. Al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, la mancanza anche di uno solo dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata non ricevibile.



7. PROCESSO VALUTATIVO 7.1. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.1- intervento 8.1.1. sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "*Criteri di selezione degli interventi*" approvato con Determinazione n. DPD/161/16 del 21.07.2016 come di seguito riportati.

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione
Interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del reg.1305/2013	40	100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 50%: interventi prevalentemente realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero localizzati in una di esse in misura non prevalente.
Adesione a sistemi di certificazione forestale	15	100%: Presenza del requisito 0%: Assenza del requisito
Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione (mis. 221/223)	35	100%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo in chiave di consolidamento ed ampliamento di interventi conclusi nel precedente periodo di programmazione. 50%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo in chiave di consolidamento od ampliamento di interventi conclusi nel precedente periodo di programmazione o comunque avviati con risorse ad esso riferibili. 0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra.
Sinergie con le altre operazioni della Misura 8	10	100%: interventi realizzati in cooperazione 50%: interventi realizzati in forma integrata con altre SS.MM. della Misura 8 0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra.

2. Per il criterio "*Interventi localizzati nei territori di cui all'art. 32 del reg.1305/2013*" le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a) per gli interventi realizzati in zone montane di cui all'art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013 il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori dei Comuni così classificati nel documento "*05a_Zonizzazione_aggiornata*" Allegato al vigente PSR;
- b) per gli interventi realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 lettere b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori dei Comuni così classificati nel documento "*05a_Zonizzazione_aggiornata*" Allegato al vigente PSR.

3. Per il criterio "*Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione (mis. 221/223)*" le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a) il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni: costituiscono ampliamento di impianti afferenti alla medesima tipologia di intervento realizzati con contributi concessi nell'ambito delle Misure 221 e 223 del PSR Abruzzo 2007/2013 portati a termine nelle quantità, in termini di superfici effettivamente impiantate, pari a quelle approvate in sede di istruttoria come risultanti dal provvedimento di concessione del relativo finanziamento; formano con questi un unico appezzamento senza soluzione di continuità;
- b) il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 17,5) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano una o più delle le seguenti condizioni: costituiscono ampliamento o completamento di impianti, anche non afferenti alla medesima tipologia, realizzati con contributi concessi nell'ambito delle Misure 221 e 223 del PSR Abruzzo 2007/2013 anche se ammessi al pagamento per superfici inferiori a quelle approvate in sede di istruttoria come risultanti dal provvedimento di concessione del relativo finanziamento, anche non formanti con essi un unico appezzamento senza soluzione di continuità.



4. Per il criterio “Sinergie con le altre operazioni della Misura 8” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

a) il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 35) di quello massimo attribuibile ad interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono realizzati da due o più soggetti costituitisi in forma aggregata nelle forme consentite dalle vigenti norme in materia al fine di partecipare alle procedure selettive di cui al presente Avviso;

- i singoli soggetti costituenti la forma aggregata devono conferire alla gestione della medesima i terreni sui quali sono realizzati gli impianti per tutto il periodo necessario a garantire il mantenimento degli obblighi e degli impegni di cui al presente Avviso e di quelli derivanti dalle normative ad esso applicabili;

- la forma aggregata deve essere costituita in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso e in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno;

- i soggetti costituenti la forma aggregata devono rientrare nelle categorie dei beneficiari individuate nel presente Avviso e devono essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.

- la costituzione della forma aggregata deve avvenire mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo;

- nell’atto sono esplicitamente riportati: lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all’Avviso pubblico inerente la Misura 08 – Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea; l’individuazione del soggetto capofila, con funzione di intestatario del fascicolo aziendale di cui al D.Lgs 173/98 n. 503 del 01.12.1999, sottoscrittore della domanda di sostegno, sottoscrittore di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico, responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e finanziamento del progetto; detentore dei rapporti con l’Ente finanziatore, soggetto che assume in capo a sé tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno; l’impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dall’Avviso e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione; l’obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l’aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell’accordo stesso, in relazione al buon esito dell’attuazione del progetto; l’attestazione, ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico della Misura 8.1, Intervento 8.1.1, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto; l’impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo avviso in forma individuale; la durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l’Ente finanziatore.

b) il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 5) di quello massimo attribuibile ad interventi proposti da soggetti che hanno presentato domanda di sostegno nell’ambito degli Avvisi inerenti l’attuazione delle Sottomisure afferenti alla Misura 8 del PSR 2014/2020 giudicati in sede di istruttoria delle medesime ammissibili a finanziamento.

c) i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili.



8. FASI DEL PROCEDIMENTO

8.1. ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.
2. L'iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L'avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

8.2. RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza. Essa è accertata in relazione:
 - a) alla presentazione entro i termini stabiliti;
 - b) alla sottoscrizione dell'istanza mediante firma OTP;
 - c) alla presenza di valido documento di identità datato e firmato;
 - d) alla presenza e correttezza formale di tutti i documenti prescritti.
2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non "rilasciate" dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente;
 - d) prive della copia di documento di identità valido;
 - e) prive anche di uno solo dei documenti prescritti;
 - f) con uno o più dei documenti prescritti non formalmente corretto.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. Per le domande non ricevibili è inviata al richiedente comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i..
5. In caso di conferma dell'esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.
6. In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

8.3. AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi auto-dichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.
3. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie dell'Avviso.



4. Qualora più domande risultino *ex-aequo* rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte.
5. Le domande che nel predetto ordine dispositivo sono collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo di cui al comma 3 sono dichiarate non ammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sono sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è comunicata agli interessati.
6. I soggetti di cui al comma 5 possono presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, istanza di riesame unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio auto-dichiarato.
7. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:
 - a) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
 - b) della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi dell'Avviso;
 - c) della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall'Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall'Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della conformità di questi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
 - f) dell'eventuale impiego di prezzari;
 - g) della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e delle motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
 - h) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.
8. Il Servizio provvede a richiedere all'aspirante Beneficiario, ai soli fini attinenti al profilo di cui al comma 7, lettera c), eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni consecutivi per adempiere.
9. Qualora, decorso il termine di cui al comma 8, le integrazioni richieste non pervengano o ove prodotte risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
10. L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
11. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

8.4. ERRORI PALESI

1. Nel rispetto dell'art.4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio medesimo e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti, ossia:
 - meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - errori aritmetici;
 - particella dichiarata per due tipi di utilizzo.



3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.
4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

8.5. VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

8.6. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Dirigente del Servizio competente approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
 - C) elenco provvisorio delle domande non ammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes*. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.
3. Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.
4. Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.
5. Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.
6. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
 - C) elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

8.7 CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.



3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulta confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.
5. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.
7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo che hanno allegato all'istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dall'Avviso, è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato all'operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti.
8. Nel caso di investimenti già realizzati è prodotta, ove pertinente, anche un'autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
9. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dall'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
10. Nel provvedimento di concessione sono riportati:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;
 - f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.
11. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
12. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. AVVIO DEI LAVORI

1. Entro e non oltre 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo



47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegata la documentazione attestante l'avvio dei lavori.
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso.
4. La comunicazione di inizio lavori riporta le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del beneficiario;
 - b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
 - c) numero di domanda AGEA;
 - d) CUP;
 - e) nominativo del direttore dei lavori;
 - f) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.
5. Non sono concesse proroghe per l'avvio dei lavori. Il mancato o tardivo avvio dei lavori è motivo di decadenza dai benefici.

9.2. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.
2. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 30 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.
3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

9.3. VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario;
 - b) modifiche della localizzazione dell'intervento;
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.
4. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:



- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
5. Ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
6. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata dalla seguente documentazione:
- a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
8. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
9. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
- a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.
- Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
10. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
11. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
12. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
13. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
14. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo



stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.

15. Ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli e agli adempimenti di cui al comma 14 risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.

9.4. PROROGHE

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, una sola proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti per un periodo non superiore a tre mesi, fatto salvo il limite temporale del programma.
2. Per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate la proroga può essere richiesta fino a un massimo di sei (6) mesi. La proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente.

10. DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL

10.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione o di acconto.
4. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine massimo prescritto per la conclusione dell'intervento.
5. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
6. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
7. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
8. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo fino al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
9. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:



- a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
10. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore all'80% del contributo ammesso a finanziamento.
 11. Tutte le domande di cui al comma 9 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
 12. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
 13. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
 - a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 14. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 13 determina la decadenza dal contributo assentito.

10.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

10.2.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:
 - a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n. 348 a cura dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP). Tale Polizza deve essere conforme allo "Schema di garanzia" prodotto automaticamente dal sistema SIAN sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.
 - d) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Per i beneficiari pubblici la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.



10.2.2. DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento.
2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:
 - a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Nel caso di Enti pubblici, copia conforme all'originale degli atti di approvazione del SAL.
 - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata.
 - c) Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.1" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali.
 - d) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.
 - e) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
 - f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.
 - h) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).
 - i) Dichiarazione per certificazione antimafia nei casi e per gli importi previsti dalla vigente normativa in materia.



10.2.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non è rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo 10.2.2, anche da una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

10.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

10.3.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.
 - a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
 - c) Requisiti del soggetto garante.
 - d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
 - e) Importo della garanzia.
 - f) Validità della garanzia.
 - g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
 - h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio.
 - i) Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/11 e s.m.i. (dichiarazioni antimafia) nei casi ivi previsti.
2. Al fine delle verifiche e controlli di cui sopra il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fidejussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.).
3. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.



10.3.2. DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato e della documentazione allegata alla domanda di pagamento.
2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate.
 - a) Presenza della firma de beneficiario sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione.
 - c) Completezza della documentazione allegata.
 - d) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi.
 - e) Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.
3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.
4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.
6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

10.3.3. ERRORI PALESI

1. Le domande di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).
2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. Sono sempre considerati errori palesi:
 - a) i meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - b) gli errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c) gli errori aritmetici;
 - d) la particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Della correzione apportata è data comunicazione all'interessato.
4. Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.



11. DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI PER MANUTENZIONE E MANCATO REDDITO

1. Le domande per il pagamento dei premi per manutenzione e mancato reddito agricolo sono inoltrate entro i termini e con le modalità stabilite dalla Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore AGEA con gli atti di rispettiva competenza e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.
2. Alle domande di pagamento per manutenzione è comunque sempre allegata una dichiarazione del richiedente attestante l'esecuzione dei lavori previsti nel Piano di Coltura e Conservazione e il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda iniziale.
3. Alle domande di pagamento di cui al presente paragrafo è sempre allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali introiti derivanti dalle superfici imboschite in attuazione della presente misura. Detta dichiarazione è prodotta anche in caso non sia stato realizzato nessun introito.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
 - b) Presentare, contestualmente all'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione o SAL.
 - c) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - d) Richiedere all'U.T.E. competente, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 3/2014, articolo 3, comma 4, il cambio di destinazione d'uso da terreno agricolo a bosco.
 - e) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno dodici anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è disposta l'erogazione del pagamento per SFL.
 - f) Garantire che l'impianto realizzato non vada incontro a fallimento, secondo quanto specificato nell'Allegato 2.
 - g) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - h) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - i) Non richiedere in futuro per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.
 - j) Rispettare le norme sulla condizionalità così come stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.



- a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
- b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell'intervento un conto corrente dedicato.
- c) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute.
- d) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
- e) Adottare esclusivamente una o più delle seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario o ricevuta bancaria, nella cui causale sono indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ogni fattura deve essere inoltre allegata al corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito.
- Assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso.
- Carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, nella cui causale sono riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti. In fase di controllo si procede alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale sono apposti il timbro dell'ufficio che effettua il controllo, la dicitura "*Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione dell'Avviso attuativo della misura 08 sottomisura 8.1 – PSR Abruzzo 2014-2020*" e la data e la firma del funzionario incaricato.

- f) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016.
 - g) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) a e) comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettere f) e g) comporta l'applicazione di riduzioni.

14. SANZIONI

1. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o agli obblighi prescritti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.



2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
4. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente preposto all'attuazione dell'intervento.
5. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro. Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.898/86 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
 - b) 50% per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
 - c) 70% per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
 - d) 100% per la parte di indebitato superiore al 50% di quanto percepito.
8. Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta ma comunque superiore al 70% di essa, il contributo spettante a seguito delle verifiche e dei controlli è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.
9. In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

15. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità è pari ad almeno 12 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale dovuto per la realizzazione dell'impianto.
3. Il vincolo di destinazione a bosco è permanente, ed alle superfici imboschite sono applicate tutte le norme vigenti in materia di vincolo forestale sia regionali, sia nazionali sia comunitarie.



16. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

17. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
 - e) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - f) Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento.



- g) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione “antimafia”.
 - h) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - i) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - j) Rinuncia da parte del beneficiario. In tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.
 - k) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - l) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - m) Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
- a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:
- a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte dell'impianto realizzato;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) rinuncia senza restituzione del premio;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.



7. Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:
 - a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - d) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte degli impianti del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - d) comunicazione degli esiti del procedimento.
11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.



14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
 - b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
 - c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

18. RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

19. IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corsi di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.
2. Nella fase di istruttoria delle domande di sostegno sono effettuati i seguenti controlli:
 - a) controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
 - b) *visita in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate in regola con la documentazione amministrativa, volto a verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura;
 - c) controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
3. Nella fase di controllo delle domande di pagamento sono effettuati, prima dei pagamenti, i seguenti controlli:
 - a) controllo amministrativo di cui all'art 48 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
 - conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
 - assenza di doppi finanziamenti;
 - effettiva realizzazione dell'investimento mediante visita sul luogo dell'operazione finanziata.



- b) controllo *in loco* di cui all'art. 49 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi prima del pagamento del saldo su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa a cura di ispettori che non hanno partecipato al controllo amministrativo al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
- rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;
 - conformità alle normative;
 - verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
 - conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.
4. Nella fase di controllo successiva ai pagamenti si procede al controllo *ex post* di cui all'art. 52 Reg. (UE) 809/2014), che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

20. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

1. I controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca in ossequio al principio della separazione delle funzioni.

21. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca –DPD

Servizio competente: Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (DPD 021) - Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo – Tel. 0862 364636 – pasquale.dimeo@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (DPD021/002).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu - Tel. 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso si fa espresso rinvio al PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione.
2. Per quanto concerne i riferimenti normativi generali si rinvia al documento "Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", approvato dall'Autorità di Gestione.
3. I riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura sono di seguito elencati.

Normativa e provvedimenti UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo e s.m.i.

Reg. UE n. 702/2014 (cd. "ABER")

Normativa nazionale



D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Normativa e disposizioni regionali

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

DPD/141/16 del 15/04/2016 con la quale sono stati approvati gli Aggiornamenti “Linee Guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020” di cui alla PDP 92/2016 del 17/02/2016;

DPD/178/2016 del 14/12/2016 recante “Revisione “Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016 e DPD 141/16 del 15/4/2016”;

DPD/157/2017 del 9/05/2017 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020” di cui alla DPD 92/16 del 17/02/2016, DPD 141/16 del 15/4/2016, DPD 178 del 14/12/2016”

DPD/145/16 del 16/05/2016 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli Interventi

NB: *l'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso: le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*



23. ALLEGATI

ALLEGATO 1. DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

1. Scelta delle specie e composizione. La scelta delle specie forestali simbionti delle diverse specie di tartufo coltivabili deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche climatiche ed edafiche del luogo di impianto, avvalendosi delle indicazioni in tal senso derivanti dall'osservazione delle tartufaie naturali eventualmente esistenti nella zona prescelta. Le piante simbionti devono appartenere a specie autoctone. E' ammessa la realizzazione di impianti misti di due o più specie, consociando specie meno longeve con entrata in produzione precoce con specie che pur entrando in produzione più tardi risultano più longeve, secondo moduli di impianto che facilitino l'esecuzione delle operazioni colturali.

2. Materiale d'impianto. Nella costituzione delle tartufaie coltivate si dovranno utilizzare piantine micorrizzate di buona qualità, robuste e sane, con buon equilibrio fra la parte aerea e la parte ipogea, con apparato radicale ben sviluppato, ramificato e senza malformazioni. Le piantine devono possedere un buon grado di micorrizzazione e deve essere garantita la specie di tartufo inoculata. Le caratteristiche di cui sopra devono risultare da apposita certificazione o attestazione. La scelta del tartufo simbionte deve essere effettuata in funzione della flora micologica ipogea presente nella zona d'impianto e sulla base dei caratteri pedologici di quest'ultima.

3. Densità. Al fine di favorire la rapida colonizzazione del terreno da parte del micelio e contemporaneamente evitare di ridurre lo spazio a disposizione degli apparati radicali la densità di impianto massima ammissibile è di 400 piante per ettaro, corrispondente ad un sesto di 5x5 ml.

4. Cure colturali. Le cure colturali da attuarsi negli anni successivi dovranno essere previste in sede di progettazione dell'intervento, nell'apposito Piano di Coltura e Conservazione, in relazione alle esigenze della specie di tartufo simbionte. Sono ammessi, per favorire l'accrescimento delle giovani piantine e mantenere la micorrizzazione, interventi irrigui le cui modalità devono essere definite in funzione del tipo di terreno, delle condizioni climatiche, dello stato della vegetazione e dalle effettive disponibilità idriche, preferendo ove possibile la micro-aspersione o l'irrigazione a goccia. Nella progettazione degli impianti dovranno essere previste anche le operazioni di potatura e gli eventuali interventi di diradamento.

5. Vincoli. I terreni imboschiti per la formazione di impianti di piante forestali micorrizzate sono, per quanto disposto dalla L.R. n. 3/2014, boschi permanenti. Saranno quindi assoggettati alle norme forestali e pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è perciò permessa la loro "trasformazione", ossia l'eliminazione delle piante poste a dimora per cambiarne la destinazione d'uso, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme in materia.

6. Stima dei costi. Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica dell'appezzamento da rimboschire e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle specifiche condizioni del sito di intervento, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario Agricolo Regionale come di seguito elencate con riferimento alle diverse fasi di realizzazione degli impianti. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate. I riferimenti alle voci di Prezzario sono da intendersi validi anche per le corrispondenti voci di costo standard, da utilizzarsi ove ricorrano le specifiche condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive applicabili alla fattispecie.

A- Costi di impianto

1. Preparazione del terreno all'impianto e messa a dimora delle piantine (Prezzario Agricolo Regionale Sezione D).

- D.1.1.a/b/c/d (decespugliamento, con individuazione della categoria da applicare, ai fini del presente Avviso, secondo le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie);



- D.1.12 (lavorazione andante del terreno);
- D.1.4 (scavo per l'apertura di buca 40X40X40 cm) in alternativa alla voce A12;
- D.6. (acquisto di piantine di specie forestali, con esclusione dei costi relativi alla micorrizzazione delle piantine);
- D.1.17 (approvvigionamento piantine);
- D.1.14.2 (collocamento a dimora).

Non possono essere utilizzate le voci: D.1.2, D.1.3, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.8, D.1.9, D.1.10, D.1.11, D.1.13, D.1.14.1, D.1.14.15, D.1.17, D.1.19, in quanto non pertinenti con la tipologia di intervento.

2. Protezione dell'impianto, viabilità interna, opere accessorie.

- D.1.34.1/2, D.1.35.1/2, D.1.36.1/2 (chiudenda);
- D.3.1/2/3/4/5 (recinzione);
- D.1.38(.2) (pista di servizio);
- D.1.40 (apertura di sentiero);
- D.1.44 (tabellone);
- D.1.45/.1 (tabelle monitorie, da utilizzarsi anche per la segnalazione di tartufaia coltivata in conformità, anche per quanto concerne le dimensioni, a quanto disposto dalla L.R. 66/2012);
- D.1.46 (cancelli in legno, per le chiudende);
- D.1.47 (cancello in profilato di ferro, per le recinzioni).

3. Irrigazione.

Per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, qualora ritenuto necessario e giustificato in sede di redazione del progetto, si dovrà procedere secondo quanto previsto nel paragrafo 14.2.1, all'acquisizione di tre preventivi da rivenditori/installatori diversi. La stima dei costi dell'impianto è effettuata utilizzando le voci di costo riportate nella Sezione B – Irrigazione, del vigente Prezzario Agricolo Regionale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

B - Costi di manutenzione

1. Manutenzione 1°- 5°anno.

- D.1.20./2 (risarcimento delle fallanze previa riapertura delle buche, nel limite del 20% delle piantine poste a dimora);
- D.6. (acquisto di piantine di specie forestali, con esclusione dei costi relativi alla micorrizzazione delle piantine);
- D.1.17 (approvvigionamento piantine);
- D.1.21./1, D.1.22 (lavorazioni del terreno per cure colturali);
- D.1.50 (irrigazioni di soccorso, solo nel caso in cui non sia prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione).

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

2. Manutenzione successive al 5° anno.

- D.1.21./1, D.1.22 (lavorazioni del terreno per cure colturali);
- Potatura di allevamento, con applicazione del relativo prezzo derivante da analisi dei costi.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

C. Altre spese ammissibili nell'ambito della realizzazione dell'impianto.

Sono ammissibili a finanziamento:



- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.



ALLEGATO 2: NOZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPIANTO

L'impianto, o parte di esso, si considera fallito quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.

Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente radicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata.

Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza.

E' definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno:

- per i primi cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto la soglia minima è pari o superiore all'80% delle piante inizialmente messe a dimora;
- per gli anni dal sesto al dodicesimo la soglia minima è pari o superiore al 70% delle piante inizialmente messe a dimora, da calcolarsi sul numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione al netto delle piante asportate con gli interventi di diradamento previsti nel piano di coltura e conservazione.

ALLEGATO 3: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- Di non aver percepito e di non richiedere in futuro per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.
- Di aver richiesto e/o percepito per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni/finanziamenti pubblici

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Impegno Deggendorf)

- Di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)

- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

- di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati di cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta



DICHIARA

(Tutti i richiedenti – – "Impresa in difficoltà" - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)

di non essere "impresa in difficoltà" come da definizione di cui all'art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

DICHIARA

(Solo soggetti tenuti all'applicazione del DLgs 50/2016)

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

_____ooOoo_____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA



ALLEGATO 4: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE *PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS*

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i¹;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- di aver conferito incarichi professionali e concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hannò cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

_____ooOoo_____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___ / ___ / _____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

¹ In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

